

LA FAMIGLIA DI CARLO VERGARA

© 2012 Roberto Vergara Caffarelli

Carlo Vergara muore il dodici agosto 1678, lasciando alla moglie Teresa d'Auria il peso di una famiglia numerosa composta di sei maschi e due femmine. Giuditta, la più grande ha diciassette anni, Francesco, il più piccolo solamente uno. È questa la settima generazione e sono passati due secoli da quando la nostra storia ha avuto inizio con un altro Carlo, il capostipite.

Dalla relazione dei beni stabili e mobili, delle annue entrate, dei debiti e dei pesi gravanti sull'eredità risulta che le rendite ammontano a più di duemila ducati, tra affitti, fiscali e annui censi su un capitale complessivo di circa 11600 ducati¹, oltre a molti crediti da riscuotere, soprattutto per parcelle dovutegli come avvocato, per un totale di 4360 e rotti ducati, e molte altre somme dovute da clienti i cui debiti non sono quantificati. Inoltre, vi sono le rendite del feudo e delle proprietà donate al primogenito, che non sono state valutate e molte fattorie e case. Per contro sull'eredità gravano prestiti ammontanti a più di 15000 ducati che comportano il pagamento di interessi per quasi 800 ducati all'anno, ad un tasso medio di circa 5%. Il saldo netto di oltre 1200 ducati annui è sufficiente per garantire alla famiglia un tenore di vita dignitoso, ma certo lontano da quello che aveva avuto quando Carlo era vivo. Non ci sono più, ahimè, le parcelle del brillante avvocato e neppure gli introiti di giudice della Vicaria o quelli di presidente della Camera della Sommaria! Occorrerebbe studiare la divisione del 1688 e l'inventario dei beni di Filippo e Biase del 1716 per vedere come si è eroso il patrimonio complessivamente.

Sarà utile tener presenti i dati anagrafici degli otto figli, per seguire meglio le divisioni patrimoniali e la successione dei maschi al feudo e ai beni del fedecommesso. Al solito, i loro nomi sono accompagnati dal numero d'ordine, un sistema molto utile e già utilizzato nell'opuscolo dattiloscritto, che ho più volte ricordato, opera di Edoardo ed Ernesto Vergara Caffarelli; per alcuni di loro, però, i numeri sono cambiati perché ho spostato Michele, portandolo dopo Biase², con relativo scorrimento dei numeri degli altri che lo precedevano.

16. Giuditta³ (n. 2 giugno 1661 - m. dopo il 1716),
17. Filippo⁴ (n. 1662 - m. 24 gennaio 1716),
18. Biase (n. 24 maggio 1663 - m. 27 gennaio 1716),
19. Michele (n. 1664 - m. 16 agosto 1699),
21. Giovanni (n. 5 novembre 1666 - m. 13 novembre 170?),
22. Caterina⁵ (n. 13 dicembre 1667 - m. dopo maggio 1716),

¹ - Negli 11600 ducati di capitali non è incluso il valore dei Fiscali sopra le Università di S. Chirico in Basilicata, S. Angelo a Canciello, Fontana Principato, S. Pietro, Valli e Cisternino.

² - Ho cambiato la posizione di Michele, di cui non si conosce la data di nascita, sistemandolo tra Biase e Giovanni, seguendo così l'ordine con cui i fratelli si succedono nei decreti di preambolo del 1678 (per morte di Carlo Vergara) e del 1683 (per morte di Teresa d'Auria).

³ - Con il nome di Suor Maria Antonia si era fatta oblata nel Venerabile Conservatorio della SS. Concezione di Napoli. Il 29 ottobre del 1716 dona, rinuncia e cede a Francesco Vergara la porzione di eredità spettante a lei per la morte *ab intestato* dei fratelli Giovanni e Filippo.

⁴ - Nella tavola genealogica preparata dal marchese Livio Serra di Gerace accanto al nome di Filippo vi è la data di morte ma non la data di nascita. Se Filippo è nato prima di Giuditta, allora la sua data di nascita dovrebbe essere spostata al 1658 o ancora prima.

⁵ - Con il nome di Suor Maria Fortunata si era fatta monaca nel Venerabile Monastero di S. Pietro e S. Sebastiano di Napoli. Nel 1689 aveva rinunciato in favore del fratello primogenito Filippo alla sua parte di

24. Bernardo (n. 24 agosto 1670 – m. prima di giugno 1711),
27. Francesco (n. 24 marzo 1677 – m. 20 novembre 1757).

Nella tavola genealogica preparata dal marchese Livio Serra di Gerace, conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli con la segnatura: *vol 4 pag. 1404*, sono ricordati altri sette figli, che devono essere ritenuti premorti al padre, perché i loro nomi non appaiono nel decreto di preambolo emesso il 18 agosto 1678, per la successione *ab intestato* di Carlo Vergara. I loro nomi sono:

13. *Cecilia* (n. 20 ottobre 1653 - m. prima del 1678),
14. *Nicola* (n. 24 febbraio 1655 - m. prima del 1667),
15. *Giuseppe* (n. 27 ottobre 1659 - m. prima del 1667),
20. *Eustacchio* (n. 5 settembre 1665 – m. prima del 1678),
23. *Anna Maria* (n. 6 giugno 1669 – m. prima del 1678),
25 *Anna Caterina*⁶ (n. 26 agosto 1672 – m. 27 Agosto 1672)
26 *Cecilia Porzia* (n. 26 agosto 1672 – m. 27 Agosto 1672)

I maschi di quest'ultimo elenco, Nicola e Giuseppe sono certamente morti prima del 1667, quando è stato fatto il fedecommesso per il primogenito Filippo.

Il decreto di preambolo⁷ per la morte del padre è emanato il 18 agosto, sei giorni dopo l'infausto evento. Il primogenito Filippo è dichiarato erede nei beni feudali e tutti i maschi: Filippo, Biase, Michele, Giovanni, Bernardo e Francesco, sono designati eredi nei beni burgensatici con il peso di dotare le sorelle Caterina e Giuditta; infine, la tutela dei minori è assegnata alla madre, Teresa d'Auria:

[f. 82.r] In causa pre[am]buli q[uondam] Regii Consi[li]arj, et Regi[ae] Camerae Pr[esiden]tis Caroli Vergara ab intestato petiti per mag[nifi]cos D[ominos] Philippum, Blasium, Joannem, Bernardum, Michaellem et Fran[ciscu]m filios ut intus f.

Die 18 m[ensis] augusti 1678 Neap[oli] facto verbo per M[agnam] C[uriam] V[icariam] provisum, et decretum est suprad[ictum] Reg[ium] Consi[li]arium, et Regi[ae] Cam[erae] Pr[aesiden]tem Carolum Vergara fuisse, et esse mortuum et sepultum, et supradictum mag[nificum] d. Philippum primogenitum fuisse, et esse declarandum, prout p[raesen]te decreto declarari mandatur here[dem] in pheudalibus, supradictosque mag[nificos] Philippum, ac Blasium, Michaellem, Joannem, Bernardum, et Franciscum Vergara filios in burgensaticis fuisse, et esse declarandos, prout p[raesente] dec[re]to declarari mandatur heredes un[iversal]es ab intestato, cum onere dotandi Catherinam, et Iudictam sorores, et cum beneficio legis et inventarii, et proinde potuisse, et posse succedere in, et super omnibus bonis mobilibus, stabilibus, aureo, argento, recolligentibus, ac nominibus debitorum remansis in hereditate [f. 82.v] et post mortem p[raedic]ti Patris defuncti Instrum[ent]a facta formam ritus M[agnae] C[uriae] presentare, et liquidare omnes incusare, solventes quietare et renitentes in iudicio convenire, ac etiam alia facere, quas facere poterat praed[ictus] Regius Con[siliarius] et Regiae Cam[erae] P[raeside]ns pro tamquam in humani erat; et tutela minoris deferatur, prout p[rese]nti decreto deferri mandatur in personam mag[nific]ae Theresiae de Auria matris, qua adimpleat, et caveat hoc suum. Andrianus = Marcianus = Castaldus = Palumbus

eredità paterna in cambio di un vitalizio di ottanta ducati l'anno destinato al suo convento, garantito dalle rendite di capitale per complessivi 2357 ducati (gli ottanta ducati equivalgono al 3,4 % di detto capitale).

⁶ - Anna Caterina e la sua gemella Cecilia Porzia vivranno il tempo di essere battezzate.

⁷ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, f. 82.r e f. 82.v.

Teresa D'Auria muore il 3 novembre 1682, anch'essa *ab intestato*; il relativo decreto di preambolo ha la data del 6 febbraio 1683 ed è richiesto dai figli maschi. Suppongo che il ritardo sia collegato alla necessità che vi fosse almeno un figlio maggiorenne e questa considerazione mi induce a situare la data della sua nascita di Filippo nel gennaio o nei primi sei giorni di febbraio del 1662.

[f. 118.r]⁸ In causa preambuli q[uondam] mag[nificae] Theresiae d'Auria ab intestata petiti per Mag[nificos] V[iros] d[ominos] Philippum, Blasium, Michaellem, Joannem, Bernardum e Franciscum Vergara, filios ut ex actis.

Die 6 mensis februarij 1683. Neap[oli] Facto verbo per M[agnam] C[uriam] V[icariae] visa peti[tionem] fol 54 decreto tutelae fol. 52, et testium depositionibus fol. 55, fuit prov[isum] ex decreto hanc praedictam mag[nificam] Theresiam fuisse, et esse mortuam, et Ecclesiae sepulturae traditam supradictosque mag[nificos] d[ominos] Philippum, Blasium, Michaellem, Joannem, Bernardum et Franc[iscum] Vergara fuisse et esse declarandos pro ut p[raese]nte decreto declarari mandatur heredes un[iversa]les, et particulares ab in[testa]to de q[uondam] eorum matris cum beneficio legis, et Inv[enta]rii, et proinde cum onere dotandi iudictam, et Catherinam Vergara sorores, et proinde potuisse, et posse succedere in et super omnibus bonis mobilibus, stabilibus, aureo, arg[ente]o, ac nominibus debitorum remansis in haereditate, et post mortem d[icta]e Theresiae eorum matris Inst[rument]a iuxta forma ritus d[icta]e M[agnae] C[uriae] praesentare, et liquidare obligationes praesentare, solventes quietare, renitentes in iudicio convenire, ac omnia, et singula alia [f. 118.v] facere quae facere poterat d[ict]a Theresia, quo tempore in humanis erat hoc suum = (...?) = Galeota = Castaldus = Palumbus

Pur essendo coinvolti dei minori, nel decreto non è indicato il loro tutore e non so dire se questo è regolare, o se la designazione del tutore c'è stata ma in altro decreto, che non conosciamo. Ricordo che il decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria serve a definire l'eredità ed eventualmente a stabilire la tutela dei figli minori, mettendo così gli eredi in possesso dei beni ereditari, e il decreto è emanato in seguito alla domanda degli interessati, alla quale normalmente sono allegati i documenti necessari a comprovare il loro diritto. Si tratta, quindi, di un riconoscimento di qualità ereditaria che può essere utilizzato contro chi voglia contestare tale qualità. Occorre anche spiegare perché in questi decreti le femmine non sono dichiarate eredi, come i maschi: infatti, la successione *ab intestato* è un caso particolare di successione in cui, secondo le *Consuetudini della Città di Napoli*, le figlie femmine non sono nello stesso piano dei maschi. Trascrivo, in proposito, un passo tratto dalla *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli*⁹:

Nella prima Consuetudine¹⁰ [...] disponesi che se maschio, o femmina che sia, si muoia senza far testamento, lasciando figliuoli, o dell'uno, o dell'altro sesso; debbano succedergli i maschi col peso di maritar le femmine; e lo stesso ordine debba tenersi se lasciano nipoti da' lor figliuoli premorti, quali se siano molti, debbano succedere *in stirpes*, cioè per la sola porzione dovuta al lor padre, se si fosse ritrovato vivo [...] e lo stesso abbiassi a praticare co' pronipoti, e altri discendenti:

⁸ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, f. 118.r. e f. 118.v.

⁹ - GREGORIO GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, tomo III, Napoli 1750, pp. 16 e 21.

¹⁰ - Il testo originale in latino, tratto dalle *Consuetudines Neapolitanae una cum novis additionibus ...*, Venetiis 1588, pp. 68, è il seguente: «Si moriatur aliquis vel aliqua, intestatus vel intestata, relictis filijs & nepotibus & neptibus & deinceps seu nepotibus solum ex praemortuis filijs; filij una cum nepotibus & neptibus & deinceps, succedunt parentibus in stirpem. Et tenitur ipsi successores maritare sorores, & amitas secundum paragium & facultates.» Il testo citato continua alla p. 91: «Eas autem ipsis successoribus differentibus maritare usque ad annos sexdecim completos secundum paragium & facultates ut dictum est, succedunt & possunt petere portionem de bonis paternis, & maternis virilem ut fratres, & alii successores praedicti, qui tenentur eis dare paragium». Il *paragium* di regola non doveva essere minore della legittima, e nel caso che la donna avesse difficoltà a trovare marito, poteva giungere sino al valore della porzione di eredità che spettava ai maschi.

i quali essendo maschi, benché sempre escludono dalla successione le femmine lor congiunte; nondimeno sieno eziandio obbligati dotarle di paragio, cioè a proporzion de' loro averi e della lor nascita [...], le quali femmine compiendo i sedici anni, e non essendo dotate da loro, possan succedere come maschi a' beni paterni, e a' materni, e pretendere la porzione uguale a' lor fratelli e nipoti: e che lo stesso debba aver luogo con tutti i discendenti, quante volte in detta età non curino maritar le femmine lor congiunte.

Quanto alla necessità che hanno i fratelli eredi di far sposare le sorelle entro i sedici anni, leggo che alla prescrizione è data la seguente giustificazione: «...tal obbligo sia a' fratelli ingiunto per ragion d'onestà: onde le femmine passato il detto anno si facciano violare, la colpa a essi debba accagionarsi; nondimeno per provarsi questa mora deesi dalla femmina dimostrare di avergli richiesti a maritarla».

Vedremo in altro scritto che l'unica figlia di Biase, Teresa Vergara, fu fatta sposare dallo zio, suo tutore, addirittura a quattordici anni ancora non compiuti. Il computo dell'età è semplice: andò sposa il 12 dicembre 1729 ed era nata il 10 gennaio del 1716, dieci giorni prima della morte del padre. Nulla di molto strano; era allora non raro che ci si sposasse a quell'età, ma quello che credo apparirà a tutti veramente deplorabile è che lo zio l'abbia fatta sposare a suo cognato, don Nicolò Sifola, Barone di S. Martino, vedovo e con figli avuti dalla precedente moglie, vecchio e malandato (*morbo guttae laboranti*), che sarebbe morto qualche anno dopo, in una data che non mi è riuscito stabilire, ma certamente anni prima del 1738, quando Teresa si sposò una seconda volta.

Il Grimaldi scrive che questa Consuetudine sulla successione *ab intestato* i Napoletani l'avevano appresa dal diritto longobardo, nel quale i maschi erano preferiti alle femmine, col peso di dare loro la dote. Vedremo poi che Giuditta e Caterina si fecero suore e quindi la loro dote fu fissata dai due conventi in cui si ritirarono. Sulle doti delle monache scrive il Grimaldi:

le doti sono state proibite a munisteri, come simoniache; così determinossi nel Concilio Niceno II al capo 19 rapportato dal Wannespen, e nell'anno 1163 dal Pontefice Alessandro III nel Concilio di Tours al cap. 8, e dal medesimo nel Concilio di Laterano III nel cap. 2 *de sta. monach.* E tal vizio fu ancor compianto dal savio Pontefice Innocenzo III nel Concilio del Laterano nel cap. 4 *de Simonia*: chiamando perfetta simonia il riceversi da' munisteri qualunque somma per cagion di dote da quelle, che vi si fanno moniche. [...] E 'l Pontefice Urbano V appoggiato a tante determinazioni di Concilj, espressamente proibì a' Superiori de' munisteri di poter pigliare, benché picciola somma di danajo per quelle, che ivi entrassero. E tralasciando, che lo stesso fu stabilito in tutt'i Concilj particolari: siccome nel Concilio di Treveri nell'anno 1549, in quello di Cambray nell'anno 1550, di Reims nell'anno 1583, nel Sinodo di Aquileia dell'anno 1596 e parimenti in infiniti altri riferiti dal disopra citato Wannespen, il quale porta moltissimi autori, che tale sentimento sostennero; basterà per dimostrare questa verità, ciò che a tal proposito si stabilì dal famoso Concilio di Trento, da cui tale abuso espressamente fu condannato, ordinandosi da quei PP., che si dovessero ricever ne' munisterj tante moniche, quante ne fossero capaci a sostenere».

Tuttavia, precisa il Grimaldi, Clemente VII (che fu papa dal 1523 al 1534) «avvisando, che non bastavano de' munisterj per alimentar tutte le vergini, che vi si volean chiudere, permise, che si potesse da loro parenti dare a quelli qualche somma per cagion di alimentarle» e «poiché vengono tali doti proibite da tutt'i Canonj a' munisteri, ciò che ora essi esiggon, non può con altro colore essere lor permesso, che di limosina, e di alimenti...».

Questo può bastare per quanto riguarda Giuditta e Caterina, per le quali adesso riporto le notizie che finora ho trovato.

16 GIUDITTA VERGARA
(n. 2 giugno 1661 - m. dopo il 1716)

Oblata nel Real Collegio della SS. Concezione¹¹ con il nome di suor Maria Antonia.

Di Giuditta Vergara restano solo alcune notizie tratte da documenti ufficiali. La più antica, che risale al 7 agosto 1688, riguarda la dote che spetta a lei e alla sorella Caterina, per complessivi 7009 ducati, ed è estratta dalla *Ripartizione dei beni burgensatici e dei beni mobili rimasti nella eredità de lo quondam regio consigliere, e presidente Carlo Vergara quanto della quondam marchesa d. Teresa d'Auria sua moglie*¹².

E perché da Vostra Signoria mi viene ordinato, che si dovessero dedurre dalla detta Eredità ∇ settemila, e nove, consistentino in sedici partite d'Arrendam[ent]o, importantino li loro Capitali effettivi ∇ quattromila cento cinquantanove, e sono li medesimi descritti nella comparsa fatta per li Magnifici D. Michele, e D. Giovanni Vergara, figli, ed Eredi del detto quondam Regio Consigliere, e Presidente, e Magnifica Teresa d'Auria, come anco si debbia dedurre il Jus della taverna, sita al Borgo di S.to Giuliano, apprezzato per ∇ duemila, ed ottocento cinquanta, per doversi assignare in beneficio delle Magnifiche sorelle di Vergara, in tutto importa detto assignamento di ∇ 7009. -- . --

La seconda volta che appare il suo nome insieme a quello della sorella Caterina è in un documento¹³, connesso con le morti dei loro fratelli Filippo e Biase, avvenute a distanza di quattro giorni una dall'altra.

Subiectum (?) M[agnae] C[uriae] V[icariae] significamus qualiter mediante Decreto praeambuli per d[ict]a M[agna] C[uria] inter[posit]o sub die 8 elapsi M[ensi]s Februarij Ill[ustr]is D. Franciscus Vergara fuit declaratus heres in bonis feudalibus q.m D. Philippi Vergara baronis Terrae Craci eius germani fratris etiam p[er] intermediam personam Ill[ustr]is Marchionis D. Blasij Vergara, et tam d[ict]is Ill[ustr]is D. Fran[cis]cus, quam D. Theresia Vergara Nepotis d[ict]i q.m Baronis D. Philippi ex d[ict]o q.m Ill[ustre] Marchione D. Blasio sim[ilite]r germano fratre fuerunt declarati heredes universales eiusdem q.m Baronis D. Philippi pro nunc in bonis existentibus intra districtum huius Civ[itat]is pro aequis portionibus ab int[estat]o cum beneficio Legis et Inventarij cum onere dotandi Sororem Mariam Fortunatam Vergara, monialem in Ven[erabi]le monasterio S. Petri, et Sebastiani huius Civ[itat]is in seculo vocatam D. Catharina, et Sororem M[ariam] Ant[oni]am Vergara oblata in Ven[erabile] Con[servato]rio SS.mi Conceptionis

¹¹ - TOMMASO STROZZI, *Controversia della Concezione della Beata Vergine Maria*, Palermo, 1702, p. 559: «I primi Governatori della Confraternita di Monte Calvario fondarono nel 1586 con Bolle Apostoliche un Collegio di Sacre Vergini sotto il titolo della Concezione, di cui rappresentano la celeste purità nell'abito di quell'Ordine bianco e cilestro, e molto più nella purità della lor vita». Ma potrebbe trattarsi di un altro convento; si veda DOMENICO ANTONIO PARRINO, *Napoli città nobilissima ...*: «è vicino il monistero di Suor Orsola Benincasa [1547-1618], da lei fondato sotto il titolo della Santissima Concezione, vicino al quale v'è un ritiro di monache romite che non parlano mai ad alcuno, sotto la direzione de' padri teatini, e vivono quasi vita angelica in detto monistero di Suor Orsola; ha fatto ultimamente fabricare il fu reggente don Stefano Carriglio. Hanno, fra l'altre reliquie, un dente di sant'Orsola, il capo d'una delle compagne martiri dato alla madre Orsola dal cardinale Spinelli.»

¹² - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, ff. 290.r e 290.v. Certamente il Regio Consigliere don Fulvio Caracciolo aveva stabilito 3500 ducati di dote ad ognuna delle due sorelle e i nove ducati in più arrivano dall'individuazione dei beni con cui fare con facilità l'assegnazione.

¹³ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, f. 153.r.

in seculo D. Iudicta germanas Sorores, et amitas resp[ecti]ve d[ict]orum D.Fran[cis]ci, et D. Teresiae si non fuerint dotatae, ...

Questo decreto di preambolo è importante perché conferma che tutte e due le sorelle sono vive a questa data. Trattandosi, poi, di successione *ab intestato* il decreto non entra in merito all'eventuale dote che spetterebbe alle femmine nel caso che non fossero già state dotate, lasciando indecisa la questione, probabilmente perché nei documenti allegati non è stato precisato nulla su questo punto. Infatti, il documento successivo chiarisce che a Suor Maria Antonia, al secolo Giuditta Vergara spetta la terza parte dei beni di Filippo siti fuori dal distretto della Città di Napoli, una terza parte a Francesco e una terza parte agli eredi di Biase, secondo il testamento che questi aveva fatto in punto di morte, mentre all'altra sorella, Caterina non spetta nulla stante la sua assoluta rinuncia.

[159v] f. 21. Nella Gran Corte della V[icari]a et appresso gl'atti del preambolo delli qq.m D. Filippo, e Marchese D. Biase Vergara compariscono il Marchese D. Fra[n]c[esc]o Vergara, e Suor Maria Antonia Vergara oblata del Real Colleggio della SS. Concezione di Monte Calvario, e dicono come per la morte seguita del d[ett]o q.m D. Filippo Barone di Craco ab intestato fu da essa G[ran] C[orte] interposto il dec[ret]o di preambolo ne' beni burgensatici remasti nell'Eredità di quello siti dentro il distretto di questa fedelissima Città per la mettà a beneficio d'esso D. Fran[cesc]o comp[arent]e, e per l'altra mettà a beneficio della Sig.ra D. Teresa Vergara Nepote, come figlia del detto Ill[ustr]e Marchese D. Biase, la quale mettà fu poi con altro dec[ret]o d'essa Gran Corte dichiarato spettare per la mettà a beneficio d'esso D. Fran[cesc]o, come coerede pro medietate ex testamento di d[ett]o Ill[ustr]e Marchese D. Biase, come da dec[ret]o di preambolo a quali riservatasi la provista a rispetto de' beni burgensatici ereditarij di d[ett]o q.m Barone D. Filippo siti fuori del distretto. E perché de' detti beni siti fuori del distretto di q[ues]ta Città, la successione spetta per la terza parte a beneficio d'essa Suor Maria Antonia Comp[arent]e germana sorella, e l'altre due terze parti ne spetta una terza parte ad esso d. Fran[cesc]o e l'altra terza parte all'Eredità di detto Marchese D. Biase, della quale terza parte ne spetta ad esso D. Fran[cesc]o la mettà in vigore di detto Testamento p. decreto di preambolo, stante la rinuncia della R[everen]da Suor Maria Fortunata Vergara altra loro sorella Monaca Professa [160r] nel venerabile Monistero di SS. Pietro, e Sebastiano fatta sia dall'anno 1689, a beneficio di detto q.m Barone D. Filippo p. se suis heredibus, et successoribus quibuscumque. Ricorrono perciò in essa G[ran] C[orte] e fanno istanza spiegarsi la provista riservata in d[ett]o decreto di preambolo per li beni burgensatici extra districtu, et interponersi di quelli il dec[ret]o di preambolo pro tertia parte a beneficio d'esso D. Fran[cesc]o ex propria persona pro alia tertia parte a beneficio d'essa Suor Maria Antonia, e la restante terza parte, la mettà simil[ment]e a beneficio d'esso D. Francesco comp[arent]e, e per l'altra mettà di detta terza parte a beneficio di D. Teresa ex persona di detto Ill[ustr]e Marchese D. Biase. Ed in vigore del Testamento d'esso Ill[ustr]e Marchese cum beneficio Legis, et Inventarij, e così dicono, e fanno istanza, anch'esso D. Fran[cesc]o come tutore di detta D. Teresa fa istanza come sopra senza pregiudizio dell'altre mie rag[i]oni:-----

La sud[det]ta istanza è stata sott[oscritt]a di propria mano dalla sudetta Sig.ra Suor Maria Antonia Vergara Io Notar Lonardo Marinelli di Napoli in fede ho signato, rich.o == die 28 M[ensi]s Februarij 1716 == (...?) signo == Dia vig[esi]mo nono Februarij 1716 == Neapoli per Ill[ustr]em D. Fran[ciscu]m Vergara et Sororem M[aria]m Ant[tonia]m Vergara (...?) [Edoardus] Salernus

I due documenti richiedono una lettura attenta, perché occorre tenere distinta la successione *ab intestato* di Filippo da quella testamentaria di Biase. Filippo ha beni burgensatici sia nel distretto di Napoli che fuori distretto, nel feudo di Craco. Con la morte di Filippo la terra di Craco, secondo le leggi feudali, passa al primo maschio nella linea di successione primogeniale, e quindi a Biase. Per i beni entro il distretto di Napoli sono indicati nel decreto come eredi solo Biase e Francesco; ciò significa che le due sorelle suore sono state liquidate precedentemente in maniera definitiva d'accordo con i loro rispettivi conventi. Quanto ai beni burgensatici di Filippo fuori distretto sono eredi, ognuno per un terzo, Giuditta, Biase e Francesco; quindi l'atto di rinuncia di Giuditta, che non conosciamo, deve aver avuto come oggetto solo i beni che erano entro il distretto, provenienti,

direttamente e per intermedio dei fratelli, dall'eredità del padre. Quanto all'eredità di Biase, essa è regolata, come vedremo, dal suo testamento, che assegna a Francesco i beni feudali, e lascia coeredi, in parti uguali, Teresa e Francesco per i suoi beni burgensatici.

L'ultimo documento¹⁴ che riguarda Giuditta contiene la sua rinuncia ai beni, siti fuori del distretto, che le spettano per le morti *ab intestato* di Giovanni e di Filippo, rinuncia che fa a favore del fratello superstite Francesco.

[f. 175.r] Fo fede io Notar Gio: Batt[ist]a Giordano, come a ventinove 8bre 1716 in Napoli, e proprio nel Real Colleggio della SS.ma Concezione vicino il Monastero di Monte Calvario la Sig.a Suora Maria Antonia Vergara Monaca oblata in detto Real Colleggio, ch'ave acconsentito prima in Noi, ha donato per titolo di donazione irrevocabile tra vivi, ceduto, e rinunciato al Sig.r D. Fran[cesco] Vergara Marchese di Craco suo Fratello le porzioni dell'Eredità delli qq.m D. Giovanni e D. Filippo Vergara suoi Fratelli spettanti ad essa Suor Maria Antonia per li beni siti fuori del distretto di q[ue]sta Città una con tutte loro rag[io]ni ed intiero stato. Con esser lecito ad esso Sig.r Marchese D. Fran[cesco] comparire nella G[ran] C[orte] della V[icaria], ed ivi far istanza per l'interposiz[i]one del decreto di preambolo di detti qq.m D. Giovanni e D. Filippo in beneficio d'esso Sig. Marchese D. Fran[cesco] per dette porzioni spetta[nti] ad essa Suor Maria Antonia con p[rese]ntare qualsivogliono Scritture, ed istanze, conforme appare dall'Istr[umento] rogato per mano mia, nel quale non sono vincoli, né condizioni da osservare, ed a quello in tutto mi riferisco, in fide ho seg. richiesto == Adest Signum Notarii.

22. CATERINA VERGARA
(n. 13 dicembre 1667 – m. dopo maggio 1716)

Monaca nel Monastero di S. Pietro e S. Sebastiano¹⁵ con il nome di Suor Maria Fortunata.

Caterina è la più giovane delle due sorelle Vergara ed è quella che si fa monaca per prima, nel 1689 o forse alla fine del 1688, scegliendo l'ordine domenicano, ma è probabile che sia entrata in convento come novizia ancora prima di questa data. Di lei ho trovato solamente l'atto di rinuncia e donazione¹⁶, che sottoscrive il 22 marzo 1689, a favore del fratello primogenito Filippo. Si noti che l'atto contempla la rinuncia a quanto possa competergli in futuro sopra tutti i beni, mobili, stabili, diritti, eredità, successioni ecc. provenienti dal padre, dalla madre e da tutti i parenti e loro successori, che le possano spettare tanto per testamento quanto per successione *ab intestato*, per legato, donazione, fedecommesso, maggiorascato. Insomma l'atto, che riproduco integralmente, pone una barriera insormontabile tra lei e i beni ereditari che in qualunque maniera potessero

¹⁴ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, f. 175.r.

¹⁵ - FRANCESCO DI VAIO: «nel XII secolo il monastero prese la regola benedettina, infine nel 1425-26 papa Martino V assegnò il monastero alle monache domenicane. Queste provenivano dal monastero di S. Pietro a Castello (Castel dell'Ovo), fondato nel 1301 dalla regina Maria d'Ungheria, saccheggiato dai Catalani di Alfonso d'Aragona nel 1423. Le monache, appartenenti alle più famose famiglie aristocratiche napoletane, abitarono in S. Sebastiano fino al 1808, quando fu soppresso dai Francesi, che vi sistemarono il *Collegio di musica*. Questo fu trasferito nel 1826 a S. Pietro a Majella e i locali furono assegnati ai Gesuiti, che vi aprirono le loro scuole. Nel 1861 il monastero divenne la sede del Liceo ginnasiale Vittorio Emanuele II con annesso Convitto». In una nota trovo: «Nell'Archivio di Stato di Napoli nel fondo delle *Corporazioni Religiose Soppresse* la serie di S. Sebastiano comprende circa 200 fasci (buste dal n. 1386 al n. 1563 v); nell'Archivio Storico Diocesano particolarmente interessanti sono i fasci 307-309, 315-316 del fondo *Vicario delle monache*.» Chi sa, forse Caterina ha lasciato qualche traccia di sé nei vecchi documenti d'archivio.

¹⁶ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, ff. 160.v- 163.r.

spettarle; per questo non appare mai nelle vicende successive alla morte di ognuno dei cinque fratelli:

[f. 160.v] Fidem Facio Ego Notarius Gregorius Servillo de Neapoli, qualiter die vigesimo secundo Mensis martij millesimo sexcentesimo octuagesimo nono Neapoli. R[everen]da Soror Maria Fortunata Vergara Monialis Novitia, et non dum professa in V[enerab]ile, et atq[ue] Regali Monasterio SS.rum Petri, et Sebastiani, in Seculo D.na Catharina filia q.m R[eg]lij Consi[liar]ij et Presidenti Regiae Cam[erae] Summariae Caroli Vergara, Interve[nit] cum expresso consensu, et auctoritate R[everen]dae Priorissae, et aliarum R.R. Monialium dicti Monasterij, et cum licentia et decreto desuper interposito per R[everen]dum Dominum Generalem Vicarium Neapolitanum, quod originaliter conservatur in Infrascripto Istrumento et hunc libere translative, et non extinctive cum iuramento, et per pactu de non petendo, vel aliud quemcumque modum, ut infra, et renunciavit, ac etiam donavit donationis titulo irrevocabiliter inter vivos D.no D. Philippo Vergara Baroni Terre Craci eius fratri, utrinque conjuncto presenti, et acceptanti pro se, suisque heredibus, et successoribus quibuscumque etiam extraneis, omne Jus, omnemque actionem, partem, portionem, legitimam, paragium, et eorum Supplementum, ac dotis de paragio¹⁷, et omne aliud lus quodcumque ipsi S[orori] Mariae Fortunatae competens et competente pro praeterito nunc, et in futurum, in, et super omnibus, et quibuscumque. bonis mobilibus, stabilibus, Juribus, haereditatibus, et succesionibus suis, paternis, maternis, dotibusque [161r], et Juribus dotalibus maternis, fraternis, sororijs, ziernis, patruorum¹⁸, et avunculorum¹⁹, ac amitarum²⁰, materterarum²¹, aviarum²², et avitarum²³ utriusque et alijs Successionibus, et excadentis quibuscumque ipsi Sorori Mariae Fortunatae devolutis, et spectantibus, tam ex Testamento, quam ab Intestato, legatis fideicommissis purificatis et purificandis, donationibus inter vivos, seu causa mortis similiter purificatis, seu purificandis, vel alia quacumque dispositione, et tam in actibus inter vivos, quam in ultimis voluntatibus, et totis retroactis temporibus usque in presente in diem et ex nunc de cetero devolvendis ab Intestato tantum ex hereditatibus, succesionibus, et linea, seu lineis suis paternis, maternis, fraternis, sororijs, ziernis, patruorum, et avunculorum, ac amitarum, materterarum, aviaerum et avitarum utriusque et alijs ut supra, et tam ex linea directa, quam collateralis, seu transversali in quocumque gradu, et praesertim renunciavit fideicommissis, seu majoratu instituito a dicto q.m Regio Consiliario, et Presidente Carolo Vergara barone Craci eius Patre ad beneficium dicti D. Philippi et descentium Masculorum et in eorum defectu D. Blasij et descentium masculorum cum eodem maiorato tam ab eo, quam ab alijs ejus Fratribus, et in eorum defectu feminis de Vergara cum vinculis prout ex Instrom[ento] donationis manu Notarij

¹⁷ - DONATO ANTONIO DE MARINIS, *Summa, et Observationes ad singulas decisiones Regiae Camerae Summariae Regni Neapolis*, Lugduni 1674, pp. 98-99: «Paragium a fratre sorori debitum, num iudicis arbitrio taxari possit. In paragij taxatione, quodnam tempus inspiciendum sit in casu, de quo hic, & an in eo taxando imputanda sint bona allodialia, quae ex fratris successionem soror consequuta fuit. Soror quae a Patre de illius bonis dotata extitit, nun possit a fratre in Civitate Neapolis paragium super bonis maternis petere, vel sat sit unica paterna dotatio. Filia si mortuo tre non vult nubere, sed caste vivere, vel Monasterium infredi, an possit petere paragium, ac si virum dicere velet: & de alijs.»

¹⁸ - Patruus è lo zio paterno.

¹⁹ - Avunculus è lo zio materno.

²⁰ - Amita è la zia paterna.

²¹ - Matertera è la zia materna.

²² - Avia, nonna.

²³ - Avitus, avito, ereditario.

Francisci Mignone de Neapolis, ac etiam renuntiavit, et donavit dicto D. Philippo omnes [161v] quantitates ipsi sorori Mariae Fortunatae quovis modo perventas seu perveniendas et solvendas per Regiam Arcam seu Capsiam militarem, aut alios quovis modo ex gratia, seu Mercede, Sacri Regis et Catholicae Maiestatis tamquam filia dicti q.m Regij Consiliarij et Presidenti Regiae Camerae Summariae etiam quod dicta legata, donationes, et Institutiones essent facta, et factae causa dotium, vel ex quavis alia causa quantumvis privilegiata etiam si talis esset, de qua oporteret hic fieri expressa, et specialis mentio, et in generali, seu quocumque alio semone non veniret, et non includeretur, et aliter undecumque, quomodocumque, et qualitercumque²⁴, et a quocumque etiam Jure consuetudinario hujus Civitatis Neapolis, aut ex Regni Constitutionibus de quibus legatis, fideicommissis, et alijs donationibus, et actibus predictis, asseruit prefata Soror Maria Fortunata seipsa fuisse et esse plenissime centioratam (?) et informatam ab ejus Mag[nific]is Advocatis, ed ad hunc actum procedere (...?), lectis et consideratis prius verbis et toto tenore illorum, verum prefata Soror Maria Fortunata sibi expresse reservavit annuos ducatos octuaginta ejus vita durante, et per alium annum post ejus mortem, et non ultra in beneficium dicti Monasterij solvendis in duobus semestribus ejuslibet anni decurrendis a die primo Mensis Januarij proximi preteriti currenti anni, et vita durante ipsius Sororis Mariae [162r] Fortunata, et per dictum alium annum unum post ejus mortem tantum et non ultra. Et alios ducatos centum pro una vice tantum solvendo tempore, quo exercebit officium Sacristae²⁵ in dicto Monasterio ad rationem ducatorum quinquaginta pro qualibet anno. E contra praefatus D[omi]nus D. Philippus stante supradicta amplissima cessione et renunciatione per dictam Sororem Mariam Fortunatam ejus Sororem facta in ejus beneficium ut supra, promisit integre et ad plenum dare, solvere hic Neapoli dictae Sororis Mariae Fortunatae, predictoque Monasterio ex ejus persona, vita durante ipsius Sororis Mariae Fortunatae, et post suam mortem dicto Monasterio per dictum alium annum unum tantum, et non ultra dictos annuos ducatos octuaginta anno quolibet in duobus (...?) seu semestribus, verum pro prima annata tantum incepta a dicto primo die Mensis Januarij proximi preteriti fuit convenctam, quod teneat dictus D. Philippus illum solvere, scilicet ducatos quadraginta in fine mensis maij primi venturi et alios ducatos quadraginta in fine mensis (...?) ejusdem currentis anni, et ex tunc in antea solutionem praedictam facere in duobus semestribus, scilicet primam solutionem primi semestris secunda annata in fine mensium sex numerandorum a die primo Mensis Januarij anni entranti 1690, et sic deinde in antea continuare solutionem praedictam semestratim [162v] ut supra vita durante dictae Sororis Mariae Fortunatae et predictum alium annum unum post ejus mortem tantum et non ultra; Et amplius promisit solvere dictae Sororis Mariae Fortunatae dictoque Monasterio ex ejus persona supradictos alios ducatos centum tempore quo dicta Soror Maria Fortunata exercebit dictum officium Sacristae in dicto Monasterio ad predictam rationem ducatorum quinquaginta pro quolibet anno dictamque solutionem facere anno quolibet in fine, cum pacto executivo in forma via ritus M[agnae] C[uriae] V[icariae] contra dictum D[omi]num D. Philippum et pro citationibus fuit designata nostri Curia sita in hac Civitate prope Platea Sedilis Nidi; insuper praefatus D[omi]nus Philippus pro faciliiori exactione partis dictorum annuorum ducatorum octuaginta per eum solvi promissorum dictae Sorori Mariae Fortunatae ac (...?) praedictum promissionum praedictarum ut supra pactarum, ac potestatis, et facultatis liquidandi contra eum p.ctum Istrum[ent]um via ritus M[agnae] C[uriae] V[icariae], ut supra aliorumque Jurium ejusdem Sororis Mariae Fortunatae, et non aliter, nec alio modo, assignavit et cessit ejdem Sorori Mariae Fortunatae praesenti dictoque Monasterio ex ejus persona annuos Introitus perveniendos tam ex Capitali d[ucatorum] sexcentum sexaginta

²⁴ - La formula *undecumque, quomodocumque, et qualitercumque* si può tradurre con «dovunque, in qualunque modo e comunque».

²⁵ - VITUS PICHLER, *Summa iurisprudentiae sacrae universae, seu Jus Canonicum ...*, Augsburg 1741, p. 130: «Officium Sacristae spectato Jure Communi consistit in hoc, quod sacra vasa, vestimenta, ornamenta, & cimelia, totumque Ecclesiae thesaurum custodiat». Vedi anche Michael Bauldry, *Manuale Sacrarum Caerimoniarum, iuxta ritum Romanum*, Parigi, 1637, pp. 14-15.

septem super Arrendamento [163r] vulgo dicto dell'ova, e capretti²⁶ di q[ues]ta Città, quod Capitale ad presens reperitur in faciem dicti quondam Regij Consiliarij Caroli Vergara communis Patris, quam annuos Introitus perveniendos a Capitale ducatorum mille 6centorum nonaginta super Arrendamentum vini ad minutum, quod Capitale ad presens reperitur intestatum tam dicto D. Philippo quam D[omi]no Blasio, D[omi]no Michaeli, D[omi]no Joanni, D[omi]no Bernardo, et Domino Francisco Vergara Filiis, et heredibus dicti quondam Regij Consiliarij Caroli, et promisit dictus D[omi]nus Philippus infra mensem ab hodie suis sumptibus intestari facere ad beneficium dictae Sororis Maria Fortunata dictique Monasterij ex ejus persona dictos annuos Introitus vita durante Sororis Mariae Fortunatae et predictum annum post ejus mortem prout apparet ex Instrumento per me rogato, cui me refero; Et in fidem ego (...?) Notarius Gregorius Servello de Neapoli Signavi requisitus = Adest Signum =
 Concordat cum orig[ina]li collatione semper salva, et in fidem [*firma illegibile*]

19. MICHELE VERGARA
 (n. 1664 – m. 16 agosto 1699),

Il nome di Michele²⁷, appare nei documenti che riguardano il patrimonio lasciato da Carlo Vergara, e in particolare nella ripartizione dei beni burgensatici e dei beni mobili rimasti nella sua eredità, per i quali gli vengono assegnate due porzioni, una prima di ducati 1675 e una seconda di ducati 2266 tarì 1 e grana 9 5/6, oltre una parte dei quadri valutata ducati 49 tarì 2 e grana 10. La descrizione esatta nella divisione è questa:

La terza parte del detto Capitale effettivo delli ∇²⁸ 4725 di
 Fiscali sopra detta Terra di Craco, sono ∇ millecinqucento
 settantacinque 1575

E per complimento delli ∇ milleseicento settantaquattro #. 4.2
 Se l'assegna la terza parte dell'annuo Censo, con la terza parte del
 Suo Capitale che deve il detto Vincenzo Panarella, dico ∇ 100 . -- . --
 Uniti importano ∇ milleseicento settantacinque 1675. -- . --

Se l'assegna il Territorio sito nelle pertinenze d'Agnano²⁹, detto
 La Lunera, apprezzato per ∇ duemila, dico 2000. -- . --

Dippiù se l'assegna un altro pezzo di Territorio, che sigue
 al detto, che teneva Antonio Cacone, apprezzato per
 docati duecento cinquanta 250. -- . --

Sono in tutto duemila duecento cinquanta 2250. -- . --
 E perché per il compl[iment]o mancano docati
 sedici # 1. 9 5/6 però li pagherà per una vice tantum la 6.^a

²⁶ - GREGORIO GRIMALDI, continuata da GINESIO GRIMALDI, *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli*, vol. 10, Napoli 1772, p. 521-522: «... Si ordinò finalmente, che un solo Delegato fosse stato per gli arrendamenti piccioli di Piazza maggiore, dell'ova, e capretti, della zecca, pesi, e misure, di sicurtà, di manna forzata, di carte da giuoco, de carlini dodici d'oro, e argento, ma in ciascuno di essi doveano esservi tre Governatori.»

²⁷ - Il suo nome non è presente nella tavola genealogica preparata dal marchese Livio Serra di Gerace.

²⁸ - Il simbolo ∇ sta per ducati e il simbolo # sta per tarì.

²⁹ - Dovrebbe essere il territorio che nel Repertorio di tutti li beni è così descritto: «Una massaria di moggia centotrenta in circa sita nelli confini di Napoli, e Pozzuoli nel luogo detto Marinella ed Agnano».

porzione, che tiene Soverchio ∇ ottantaquattro #. 4.4 ½
sopra li Fiscali dell'Università di S. Chirico, dico 16. 1. 9 5/6

Sono in tutto docati duemila duecentosessantasei #. 1. 9 ½ dico 2266. 1. 9 5/6

Se l'assegnano l'infrascritti quadri, descritti nelli numeri
segnati n.º 14., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 27., 32., 62., et 18., il
prezzo delli quali importano ∇ quarantanove, e mezzo 49. 2. 10.

La parte dell'eredità che spetta a Michele ammonta in totale a ducati 3991 tari 3 e grana 19 5/6, che è poi quanto hanno gli altri fratelli tranne il primogenito Filippo, che può contare con le risorse del feudo e degli altri beni donatigli dal padre nel 1667. Dopo la morte della madre e la divisione dell'eredità, la situazione finanziaria per i fratelli cadetti è evidentemente ai limiti dell'indigenza e sarebbe stato necessario per tutti loro trovare un impiego o avere una professione per sopravvivere, ma non risulta che essi abbiano svolto una qualche attività, e solo Bernardo forse non ha problemi di sussistenza, come sacerdote.

L'estrema penuria di beni spiega perché Michele e Giovanni non si siano mai sposati e perché Biase abbia preso moglie solo dopo che Filippo nel 1714 è stato dichiarato pazzo e messo sotto la sua tutela. Biase diviene allora virtualmente il barone di Craco e lo sarà poi realmente, ma per solo tre effimeri giorni, quanti se ne passarono tra la morte di Filippo e la sua. Solo allora, dopo queste morti repentine e inaspettate, Francesco, l'ultimo dei quindici figli di Carlo Vergara, pensa a sposarsi e trova per sé Giulia, una donna della famiglia Sifola, la sorella del Barone di S. Martino, che gli viene data in moglie con la misera dote di mille scudi.

Tornando a Michele, è possibile che lui, Giovanni e Francesco siano rimasti insieme a Filippo, nella casa che era del padre, senza rendere effettiva la divisione dell'eredità che legalmente era stata fatta fin dal 1688, in modo da continuare a disporre di risorse che permettessero a tutti loro un buon tenore di vita.

Michele muore lasciando erede universale Giovanni e sappiamo che «poco dopo se ne morì esso don Giovanni senza prole, dimodoche i quattro fratelli supersiti si dichiararono eredi ab intestato».

Con questi chiarimenti credo che sarà più semplice leggere i decreti di preambolo³⁰ che furono emanati per gli eredi.

[f. 165.r] Fit fides per sub[scri]ptum Magnae Curiae Vicariae Actorum Magistrum qualiter mediante dec[ret]o praeambuli per dictam M[agnam] C[uriam] interposito sub die 26 7bris 1712 D. Philippus Vergara Baro Craci fuit declaratus heres quondam Michaelis Vergara eius germani F[rat]ris in bonis sitis intra districtum huius Civitatis pro nunc pro una [f. 165.v] ex quatuor [sic!] portionibus per intermedias personas q.m Joannes Vergara similiter germani Fr[at]ris, et heredis instituti, necnon D. Fran[cis]cus Vergara fuit declaratus heres dicti q.m D. Michaelis pro duobus ex reliqui tribus portionibus per intermedias personas tam dicti q.m D. Joannis quam q.m R[everen]di D. Bernardi Vergara similiter germani Fr[at]ris ex testam[entum] cum oneribus in d[ict]o testam[ento] contentis, et in omnibus servata forma ipsius, cum beneficio Legis, et Inventarij, et cum onere dotandi Sorores dempta tamen medietate bonorum antiquorum consuetudini huius Civitatis subiectorum in beneficium venientium ab intestato -----

Et insuper fit fides qualiter mediante altero dec[reto] per dictam M[agnam] C[uriam] interposito sub die 26 Januarij elapsi anni 1715 D. Blasius Vergara fuit declaratus heres q.m D. Michaelis Vergara eius germani F[rat]ris ex testam[ento] pro restanti quarta portione in bonis sitis intra districtum pronunc, cum oneribus in dicto Testam[ento] contentis et in omnibus servata forma ipsius, cum beneficio Legis, et Inventarij dempta tamen medietate bonorum antiquorum consuetudini huius Civitatis subiectorum in beneficium venientium ab Intestato, ut patet ex

³⁰ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, ff. 165.r, 165.v e 166.r.

decretis, et actis praeambuli [f. 166.r] praedicti, quibuscumque, et in fidem etc. Neapoli die 11 Mensis Martii 1716 == Carolus Salernus Actorum Magister³¹.-----.

21. GIOVANNI VERGARA³²
(n. 5 novembre 1666 – m. 13 novembre 170?)

Anche il nome di Giovanni, appare nei documenti che riguardano il patrimonio lasciato da Carlo Vergara, e in particolare nella ripartizione dei beni burgensatici e dei beni mobili rimasti nella sua eredità, per i quali gli vengono assegnate due porzioni, una prima di ducati 1675 e una seconda di ducati 2266 tarì 1 e grana 9 5/6, oltre una parte dei quadri valutata ducati 49 tarì 2 e grana 10. La descrizione esatta dei beni che gli sono toccati nella divisione è questa:

La terza parte del Capitale effettivo de ∇ quattromila
settecento venticinque di Fiscali sopra la Terra di Craco
dico millecinquecento settantacinque 1575. -- . --

E perché per complim[ent]o delli ∇ 1674.4.2 mancano
∇ novantanove #.4.2 se l'assegna la terza parte dell'annui
∇ dieciotto con la terza parte del Capitale di ∇ trecento,
che deve Aniello Ascione Erede di Vincenzo Panarella,
quale terza parte di Capitale importano ∇ cento, e per esso
annui docati [f. 291.v] sei, dico 100 . -- . --
Uniti importano ∇ milleseicento settantacinque 1675. -- . --

Se l'assegna un Territorio con Basso, e Pagliaro, sito nelle pertinenze
D'Agnano, che tiene Giuseppe della Nunziata, apprezzato per
Docati trecento ventotto, dico 328. -- . --

Dippiù se l'assegna un pezzo di Territorio nel luogo
detto le Marinelle, che tiene Antonio Luongo,
apprezzato per ∇ mille seicento cinquanta 1650. -- . --

Dippiù se l'assegna un altro pezzo di Territorio, sito in
Detto luogo, che tiene Giuseppe Niffo, apprezzato per
Docati trecento trentasei, dico 336. -- . --

Sono in tutto duemilatrecento, e quattordici, dalli quali
Dedotti li ∇ duemiladuecento sessantasei #. 1. 9 5/6 per
Sua porzione, tiene Soverchio ∇ quarantasette #. 3.8, dico 2266. 1. 9 5/6
Sono dippiù ∇ 47 #- 3. 10 1/6 che spettano a Bernardo

Se l'assegnano l'infra[scri]tti quadri descritti nelli numeri
Segnati 3., 24., 25., 26., 28., 29., e 30., e 33., il prezzo delli quali
importano docati quarantanove, e mezzo 49. 2 . 10.

Giovanni muore ab intestato e i suoi beni sono ereditati dai fratelli superstiti, secondo il seguente decreto di preambolo³³:

³¹ - *Mastro d'atti* (o *mastrodatti*): notaio della curia che stipulava gli atti e faceva le citazioni secondo il rito della Magna Curia; sostituto del giudice nei processi penali.

³² - Nella tavola genealogica preparata dal marchese Livio Serra di Gerace la data di morte o è incompleta oppure ha l'ultimo numero coperto da altra scrittura.

[164v] Fol. 27 Fit Fides per Sub[scri]ptum Magnae Curiae Vicariae Actorum Magistrum qualiter mediante decreto Praeambuli per dictam M[agnam] C[uriam] interposito sub die 6 Maij 1712 D. Philippus Vergara baro Craci fuit declaratus heres quondam D. Joannis Vergara ejus germani F[ra]tris pro una ex quatuor [sic!] portionibus in bonis sitis intra districtum ab intestato cum onere dotandi germanas Sorores, nisi fuerint dotatas, et fuit reservata provisio facienda pro reliquis tribus ex quatuor portionibus dictorum bonorum comparentibus D.no Fran[cisc]o, D. Blasio, et D.no Bernardo Vergara similiter Fratribus utrinque coniunctis, vel eorum legitima persona cum beneficio Legis, et Inventarij.

Et mediante altero decreto per dictam M[agnam] C[uriam] interposito sub die primo 7mbris dicti anni 1712, explicando provisionem reservatam in supradicto decreto praeambuli D. Fran[cis]cus Vergara fuit declaratus heres supradicti q.m D. Joannis Vergara eius germani Fratris pro duabus ex dictis reliquis tribus portionibus pro nunc in bonis sitis intra districtum ab Intestato etiam per intermediam personam q.m R[everen]di D. Bernardi Vergara, cum onere dotandi germanas Sorores nisi [165r] fuerint dotatas, et fuit reservata provisio facienda pro reliqua quarta portione comp[arent]e D. Blasio Vergara similiter germano Fratre, vel eius legitima persona, ac cum beneficio Legis, et Inventarij.

Et insuper fit fides, qualiter mediante altero decreto Praeambuli per eadem M[agnam] C[uriam] interposito sub die 27 octobrij ejusdem anni 1712 explicando provisiones reservatas in supradicti decreti M[agnae] C[uriae] D. Blasius Vergara fuit declaratus heres supradicti q.m D. Joannis Vergara eius germani F[ra]tris pro restanti quarta portione in dictis bonis sitis intra districtum ab Intestato, cum onere dotandi Sorores, si non fuerint dotatas, ac cum beneficio Legis, et Inventarij, ut patet ex decretis et actis praeambuli praedicti, quibus etc. in fidem Neapoli die 11 Martij 1716 – Carolus Salernus Acto[rum] Mag[iste]r

A leggere senza la dovuta attenzione i decreti di preambolo riguardanti Giovanni, la successione rimane oscura, se non viene collegata ai precedenti decreti. Occorre anche tener presente che Bernardo nominerà suo erede universale Francesco. È anche utile ricordare che i fratelli muoiono nel seguente ordine: Michele – Giovanni – Bernardo – Filippo – Biase. Per quanto riguarda Giovanni tutto riesce più chiaro se propaghiamo la sua successione fino agli eredi finali che sono Francesco e la figlia di Biase Teresa, ricordando che Biase nomina Francesco e Teresa coeredi in parti uguali nei beni bugensatici.

L'EREDITÀ DI GIOVANNI VERGARA

	$\frac{1}{4}$ BERNARDO →	$\frac{1}{4}$ FRANCESCO	
	$\frac{1}{4}$ FRANCESCO		
GIOVANNI →	$\frac{1}{4}$ FILIPPO →	$\frac{1}{8}$ FRANCESCO	
		$\frac{1}{8}$ BIASE →	$\frac{1}{16}$ FRANCESCO
			$\frac{1}{16}$ TERESA
	$\frac{1}{4}$ BIASE →	$\frac{1}{8}$ TERESA	
		$\frac{1}{8}$ FRANCESCO	


Il risultato finale (sommando le frazioni dei nomi in neretto) è che i due superstiti nel 1716 avranno le seguenti porzioni dell'eredità di Giovanni: $\frac{13}{16}$ per Francesco e $\frac{3}{16}$ per Teresa.

³³ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, ff. 164v e 165r.

24. BERNARDO VERGARA
(n. 24 agosto 1670 – m. prima di giugno 1711)

Sacerdote

Sappiamo che è un ecclesiastico, probabilmente monsignore perché è sempre preceduto dal titolo di reverendo nei decreti di preambolo in cui è fatto il suo nome.



Il trattamento di reverendo normalmente spetta a un sacerdote e non a un frate, per cui Bernardo non avendo fatto voto di povertà, ha potuto fare testamento. Non sappiamo altro di lui, e occorrerebbe ritrovare il suo testamento per poterne sapere di più, poiché in questi atti è sempre precisata l'abitazione del rogante e poi spesso vi si trovano legati a fratelli, amici e domestici, e i nomi dei testimoni, insomma notizie quanto mai utili, in casi come questo di cui non è rimasto altro che il decreto di preambolo³⁴ in cui il fratello Francesco è dichiarato erede universale, con gli oneri contenuti nel testamento; ma quali?

[164r] Fol. 26 Fit Fides per Sub[scri]ptum Magnae Curiae Vicariae Actorum Magistrum qualiter mediante dec[ret]o Praeambuli per dictam M[agnam] C[uriam] interposito sub die 19 M[ensi]s Junij 1711 D. Fran[cisc]us Vergara fuit declatus, dico declaratus haeres Universalis q.m R. D. Bernardi Vergara eius germani Fratris ex Testam[ent]o cum oneribus in dicto Testam[ent]o contentis, et in omnibus servata forma ipsius, cum beneficio Legis, et Inventarij ut patet ex decreto, et actis praeambuli [164v] praedicti, quibus in fidem Neapoli die 11 Mensis Martij 1716 == Carolus Salernus Actor[um] Mag[iste]r

Bernardo come gli altri fratelli aveva avuto una porzione di eredità, calcola in due quote, una di ducati 1673 e l'altra di 2266 ducati, così ripartiti:

Se l'assegna l'Addugha sopra la Terra di Craco, remasto il suo Capitale
effettivo per V mille, e ventitrè # 3.8 4/7, dico 1023. 3. 8.

E per il complimento delli V 1674.4.2 se l'assegna il Territorio che
Tiene a Censo Antonio Santone per annui V trentadue, comesso (?),
valutato per V seicentocinquanta, dico 650. -- . -

Uniti importano V milleseicentosestantatre # 3 . 8 1673. 3. 8.

Se l'assegna la restante Massaria nelle dette pertinenze
d'Aversa, della quale il restante pezzo importa
V mille cinquecento ventitre #. 3. 10 1/6 1523. 3. 10 1/6

Dippiù se l'assegna un Territorio, sito nelle
Pertinenze Santo Giorgio a Cremano, inabitato a tempo

³⁴ - Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente, fascicolo 3794, ff. 164.r e 164.v.

del Vesuvio, confina con li beni dell'illustre Marchese di S. Giuliano con li beni di Giuseppe Guidone, con li beni di Salvatore Pascale, con gli eredi del quondam D. Girolamo di Costanza, con Andrea Guagliato, ed il Muraglione, apprezzato per docati trecento 300. -- . --

Dippiù se l'assegna un altro pezzo di Territorio, e (...?) detto Muraglione, confina con li beni di detto Il[lus]tre Marchese, con Pietro Petrone, (...?), ed altri apprezzato per ∇ quattrocento per franco, e libero però se e deduce il Capitale di ∇ cento, e quattro per l'annuo Censo de ∇ cinque #. 1. reddizio alli RR. Preti Beneficiati si Santo Paolo, Restano per ∇ duecentonovantasei, e con il detto peso di annuo Censo, dico 296. -- . --

Dippiù se l'assegna una starza dentro detto Casale di Santo Giorgio, confina con li beni di Vincenzo Guidone, con li beni dell'Eredi di Vincenzo di Manno, e strada publica, apprezzata per ∇ trenta 30. -- . --

Dippiù se l'assegna il Capitale, che deve Giuseppe Verde alla detta Eredità 20. -- . --
Ce li deve da D. Francesco

Dippiù se l'assegna ∇ trentanove # 1 . 8 remasti delli ∇ ottantaquattro #. 4. 4. ½, che tiene soverchio sopra li Fiscali di Santo Chirico, la stessa porzione per L'eguaglianza delli libri 39. 1. 8.
Ce li deve da D. Giovanni

Dippiù se l'assegna li ∇ quarantasette #. 3.8., che tiene Soverchio la 4^a porzione, dico 47. 3. 8.

Spetta a D. Bernardo

Dippiù se l'assegna li ∇ trecento quarantuno #. 2.3, cioè sopra l'università di Fontana ∇ 179. 3. 9 2/3 di Capitale effettivo, sopra la Terra di Scafato di Terra di Lavore ∇ 41. -- . 14. di Capitale effettivo di Fiscali, e sopra la detta terra altri ∇ 120. 3. d'Adduoghi³⁵, che deve D. Alfonso Piccolomini, quali tre Capitali sono li medesimi, che ho dedotti dalla detta Eredità per sodisfare il complimento del Capitale credito, che devono conseguire li Magnifici Tironi sopra detta Eredità, però resterà a carico di questa posizione, o di corrispondere il complimento dell'annualità, o pure di far assignamento di dette 3 partite alli detti Tironi per docati trecentotrentuno #. 3., e grana 2, che restano a conseguire per complimento delli loro capitali credito li detti Tironi, ed avanzano³⁶ ∇ nove #. 4. 2/3

9. 4. 2/3

³⁵ - A margine è scritto: «an[nui] ∇ 16 de Fiscali = adoa 9.1.18 ½.

³⁶ - Facendo i conti, avanzano ∇ 9. #. 4. 1 2/3.

Quali due partite, cioè ∇ 39.1. 44 5/6 che tiene
Soverchio la sesta porzione, e li ∇ 47.3.8,
che tiene Soverchio la 4^a porzione, si debbiano
pagare in pecunia numerata per una
vice tantum a beneficio di questa porzione.

Sono in tutto ∇ duemila duecento sessantasei # 2 tutti
li sopraddetti pesi, dico

2266. 2. 5/6

Se l'assegnano l'infra[scritti] quadri descritti nelli numeri
n.° 31., 44., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 46., 47., 48., 50.,
51., 53., 56., il prezzo delli quali importano ∇ 49.1.10

49. 1. 10.

Mi sembra che Bernardo sia quello al quale, più che agli altri fratelli, è toccata una spicciolata di
avanzi, per poter pareggiare la sua alle altre quote.